

Allegato A

**Deliberazione di Consiglio n. 5/15
del 27.07.2015**

**Regolamento generale sui criteri e le modalità per la concessione di
contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 6 (compresa la copertina)

REGOLAMENTO GENERALE SUI CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

I Parte Principi generali

ART. 1 CRITERI GENERALI

1. La Camera di Commercio, a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., in riferimento alle disposizioni statutarie di cui agli articoli 1-2, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali; a tal fine l'ente Camerale può indirizzare propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative per lo sviluppo economico del territorio organizzate o partecipate da terzi, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi generalizzati, privilegiando iniziative di maggior rilievo con incidenza diretta sul sistema economico provinciale e/o d'interesse comune per gli operatori;
 - b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi preferibilmente pluriennali in conformità alle indicazioni contenute nella L. 580/93 s.m.i. rispetto a quelle di carattere sporadico od occasionale;
 - c) preferire le iniziative, aperte alla generalità dei soggetti interessati, che siano impostate in collaborazione con Enti Pubblici ovvero con Associazioni di categoria e Organismi ad esse collegati;
 - d) favorire di norma la rotazione dei vari settori economici che fruiscono delle agevolazioni e privilegiare comunque le iniziative che consentono di realizzare sinergie fra i diversi settori economici;
 - e) favorire di norma la rotazione dei beneficiari delle agevolazioni.
2. Non sono ammissibili richieste di carattere finanziario per sagre locali o patronali nonché per manifestazioni di mero folklore locale, ricreative ed assistenziali se non assumono adeguata rilevanza economica per l'economia provinciale.
Non sono altresì ammissibili le domande di sostegno economico a favore di iniziative, manifestazioni ed eventi già realizzate o in corso di realizzazione per le quali la domanda di contributo sia intervenuta successivamente all'avvio dell'iniziativa, salvo i casi diversamente regolati da specifici bandi.
3. Il presente Regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore di società o altri organismi partecipati dalla Camera, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.
4. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici è disposta nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari dei contributi possono essere:
 - a) imprese, cooperative e loro consorzi.
 - b) enti pubblici o di diritto pubblico ed enti od organizzazioni private senza finalità di lucro (nel senso che deve essere esclusa dai loro scopi la distribuzione di eventuali utili agli associati), quali ad esempio: associazioni imprenditoriali, organismi del privato sociale e di rappresentanze dei lavoratori e dei consumatori, ordini professionali;
 - c) enti, organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
2. Non possono essere destinatari di contributi i soggetti che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale anche per gli esercizi precedenti.
Non possono altresì essere destinatari di contributi:
 - a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
 - b) i mass media.

ART. 3 FORME DI INTERVENTO E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di contributi camerale:
 - a) Contributi a favore di una pluralità di soggetti, disciplinati da appositi bandi;
 - b) Contributi concessi per progetti promozionali realizzati da soggetti terzi.
2. La Giunta, contestualmente alla predisposizione del preventivo annuale, elabora uno specifico allegato al preventivo stesso dal quale risultino le iniziative promozionali da realizzare nell'esercizio e

l'indicazione delle risorse destinate, nonché la definizione della loro natura con particolare riferimento alle tipologie di cui al primo comma, e ne dà idonea divulgazione.

II Parte
CONTRIBUTI A FAVORE DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI

ART. 4
BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. In caso di contributi a favore di una pluralità di soggetti da concedersi previa emanazione di specifici bandi, la definizione delle finalità, dei criteri e delle procedure è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario Generale.
2. Il bando deve regolare i criteri, le modalità e la misura dei contributi. In particolare, il bando deve prevedere:
 - a) ammontare delle risorse destinate all'iniziativa;
 - b) tipologia dell'iniziativa e categoria dei beneficiari;
 - c) limiti ed obiettivi massimi e minimi di spesa ammissibile e misura del contributo;
 - d) scadenza dei termini di presentazione della domanda e della documentazione e modulistica da utilizzare;
 - e) termini entro i quali dovrà essere comunicato agli interessati l'accoglimento o meno della domanda e liquidato il contributo da parte del Dirigente;
 - f) forme di pubblicità.

III Parte
CONTRIBUTI CONCESSI PER PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI

ART. 5
CONTRIBUTI CONCESSI PER PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI

1. I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni e benefici, per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini dello sviluppo economico del territorio provinciale, debbono presentare apposita domanda con le modalità e i termini di cui al successivo art. 7.
2. Le domande relative a iniziative promozionali realizzate da soggetti terzi e già previste nel programma di interventi di cui al precedente art. 3 comma 2 sono definite direttamente dal dirigente competente per materia adottando specifico provvedimento.
3. In tutti gli altri casi, la valutazione delle domande e la definizione delle relative risorse è rimessa alla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale.

ART. 6
ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale concorrerà ordinariamente in misura percentuale delle spese ammissibili fino ad un massimo del 50%, tenuta presente la valenza e la pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento.
2. E' concesso il superamento della percentuale di cui al comma 1, a discrezione della Giunta in occasione di iniziative di particolare rilevanza per l'economia provinciale o di contributi concessi a società controllate dall'Ente camerale.
3. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l'importo del contributo verrà proporzionalmente ridotto.
4. Nella spesa ammessa a contributo potranno rientrare solo quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.). Eventuali oneri inerenti l'utilizzo di risorse umane dell'organismo beneficiario o di strutture funzionalmente a quest'ultimo collegate saranno valutate nella misura massima del 20% del totale delle altre spese ritenute ammissibili relative all'iniziativa accertate a consuntivo. La Giunta potrà eccezionalmente valutare, in considerazione della natura dell'iniziativa, l'aumento della percentuale sopra indicata, che non potrà comunque superare il 30%. Saranno invece escluse quelle spese che per il loro carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. I soggetti che intendano presentare istanza di contributo a sostegno di iniziative interessanti la promozione dell'economia provinciale debbono presentare apposita domanda all'ente camerale almeno 30 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa utilizzando il modello di domanda appositamente predisposto.
2. La domanda, sottoscritta dal responsabile del soggetto promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti, società o associazioni, deve contenere:
 - a) generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe possibilmente in evidenza le ripercussioni di interesse generale sull'economia locale;
 - c) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o partecipazione di privati e i proventi dell'iniziativa;
 - d) la misura del contributo richiesto all'ente camerale;
 - e) la disponibilità a fornire, a pena di esclusione, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede istruttoria.
 - f) l'indicazione della modalità con la quale verrà data pubblicizzazione del contributo camerale.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Dirigente di settore provvede od assegna al responsabile del procedimento l'istruttoria della pratica, rivolta ad accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e ad acquisire elementi di valutazione di merito.
Il Responsabile del procedimento (o suo delegato), ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di ulteriori elementi informativi e della documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza.
2. L'istruttoria è completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o dal suo successivo completamento.

ART. 9

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese e i costi sostenuti per la realizzazione di iniziative individuate con le modalità di cui all'art. 1 che siano chiaramente e direttamente imputabili alle stesse e intestate al soggetto proponente e beneficiario del contributo. Esse possono riguardare anche manifestazioni singole od articolate in più eventi dettagliatamente individuati.
2. Non sono comunque ammissibili:
 - a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet e altre manifestazioni conviviali);
 - b) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla conduzione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, spese telefoniche e postali, fotocopie, cancelleria, ecc.);
 - c) costi per investimento o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione delle iniziative;
 - d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo a preventivo;
 - e) spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati;
 - f) imposte dirette, e quelle indirette qualora detraibili;
 - g) spese per servizi erogati da soggetti partecipati dai beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

ART. 10

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione deve essere motivato. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Va inoltre verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - a) il soggetto beneficiario, la misura percentuale della contribuzione rispetto alla spesa ammessa, nonché l'importo massimo della stessa contribuzione;

- b) la precisazione che la liquidazione della contribuzione e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) a d) del successivo art. 11;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui viene subordinata l'erogazione della contribuzione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.

ART. 11

EROGAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1. In caso di accoglimento, il Dirigente o il Responsabile del procedimento danno comunicazione scritta all'interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento di concessione, precisando il contenuto e le condizioni dell'intervento finanziario invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, entro 90 giorni – salvo proroga motivata - dalla conclusione dell'iniziativa, precisata dalla data dell'ultimo documento attinente, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa e sull'andamento e risultati della stessa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi determinatisi sul piano della promozione o dello sviluppo a livello provinciale e sia comprovata la visibilità data all'ente camerale per il sostegno all'iniziativa;
 - b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, comprensive del contributo camerale, e delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile dell'iniziativa e con l'indicazione degli importi comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta (in caso contrario le spese rendicontate dovranno essere indicate al netto di IVA). Nel caso in cui nel rendiconto si evidenzia un utile, la contribuzione camerale verrà ridotta nella misura necessaria a garantire il pareggio dell'iniziativa. La contribuzione non verrà erogata nel caso in cui l'utile sia maggiore od uguale al contributo camerale;
 - c) documenti di spesa in originale, in copia conforme all'originale o autocertificata conforme all'originale, o in copia vistata per presa visione dell'originale da un funzionario camerale; detti documenti dovranno essere debitamente quietanzati. Per quanto concerne le spese di personale dipendente dovrà essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal soggetto responsabile dell'organismo richiedente che indichi l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori impegnati nell'iniziativa/progetto, con la specifica delle relative mansioni, delle ore individualmente lavorate, del costo orario del dipendente o collaboratore ed il relativo costo totale, nonché l'attestazione della riscontrabilità di tali dati con i libri contabili previsti dalla legge.
Il costo orario non potrà comunque superare l'importo di Euro 30,99= a persona qualunque sia la qualifica rivestita. Il Dirigente, nel valutare la congruità del numero delle ore imputate all'iniziativa, terrà conto del criterio di efficienza media di una struttura operativa privatistica;
 - d) gli enti e gli uffici pubblici, in luogo della documentazione di cui alle predette voci b) e c), potranno produrre il rendiconto economico dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti;
 - e) documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
 - f) una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nel triennio precedente, solamente per i soggetti operanti in regime di impresa.
2. Pervenuta la documentazione, il Responsabile del procedimento o suo delegato, dopo averne verificata la completezza ed il contenuto ed accertata la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo, trasmetterà la pratica al Segretario Generale o al Dirigente competente che disporrà l'erogazione del contributo mediante determinazione. L'erogazione avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione completa.
3. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'Ufficio provvede, per una sola volta, a darne avviso scritto all'interessato invitando lo stesso a fornire personalmente, ovvero tramite suo delegato, quanto richiesto nel termine perentorio di 30 giorni.
4. La mancata risposta da parte dell'interessato, entro i limiti su indicati, deve intendersi quale rinuncia al contributo; pertanto, in tal caso, l'Ufficio provvederà ad inoltrare la pratica al Dirigente per l'eliminazione dell'impegno o del residuo di spesa. La pratica è egualmente portata al riesame del Dirigente se l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.

ART. 12

CONTRIBUTI AD ORGANISMI VARI PER IL COMPLESSO DELLE LORO ATTIVITA'

1. La Camera potrà intervenire a favore dell'attività in generale di organismi di rilevante importanza locale senza finalità di lucro quando detta attività si ripercuote con positivi riflessi sull'economia della provincia e contribuisce efficacemente a pubblicizzare l'immagine della città.
2. In tali fattispecie, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, viene ritenuta sufficiente l'acquisizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente alla richiesta, corredato da relazione illustrativa delle attività svolte, dell'organismo interessato e del bilancio preventivo dell'anno in corso, corredato da un documento programmatico dell'attività, formalmente approvati dai rispettivi organi amministrativi con l'obbligo, da parte dell'organismo medesimo, di produrre, successivamente, non appena approvato in sede competente, il consuntivo di detto anno.

<p style="text-align: center;">IV Parte NORME FINALI</p>
--

ART. 13

REGOLA DEL DE MINIMIS

1. Qualora il contributo concesso con il presente regolamento configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1 del Trattato CE e non goda di esenzione dalla notifica alla Commissione Europea ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria, lo stesso è concesso in regime "de minimis" ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (pubblicato sulla G.U.C.E. – Serie L 352 del 24/12/2013) nonché del Regolamento CE n. 360 del 25/04/2012 (pubblicato sulla G.U.C.E. L. 114/8 del 26/04/2012).
2. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante di due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. La dichiarazione non è richiesta qualora il contributo, beneficio o vantaggio economico sia concesso per finalità istituzionali di pubblico interesse a soggetti pubblici o privati che non svolgono sul mercato attività in concorrenza con altri soggetti.